N. R.G. 9944/2010

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **9944/2010**

tra

[redacted]

PARTE ATTRICE

e

[redacted]

PARTE CONVENUTA

[redacted]

TERZO CHIAMATO

[redacted]

INTERVENUTO

Oggi **11 aprile 2013** innanzi al dott. Riccardo Guida, sono comparsi:

Per [redacted], oggi sostituito dall'[redacted]

Per [redacted] nessuno compare.

Per [redacted] l'avv. [redacted].

Per [redacted] l'avv. [redacted] , oggi sostituito dall'avv. [redacted].

Ai fini della pratica forense è presente il dott. [redacted].

L'avv. [redacted], per l'attrice, compare come in atti.

L'avv. [redacted], per la [redacted], conclude come in atti e deposita nota spese.

L'avv. [redacted] conclude come in atti e deposita la notula.

I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.

Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c..

Il Giudice

dott. Riccardo Guida

Firmato Da: EUSEPI LORETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 2a283 - Firmato Da: GUIDA RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9357f

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Guida, ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9944/2010** promossa da:

[redacted] (C.F. 02329610485), con il patrocinio dell'avv. Saverio Bartoli.

ATTRICE

contro

[redacted]

CONVENUTI, CONTUMACI

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted].

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted].

INTERVENTORI

Oggetto: azione di nullità e azione revocatoria di atto dispositivo contenuto in un Trust.
Conclusioni delle parti: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Premesso in fatto che:
con atto di citazione ritualmente notificato la [redacted] ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, [redacted], sia in proprio sia quale *trustee* del Trust [redacted], per sentire dichiarare la nullità o l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto dispositivo contenuto nel Trust autodichiarato [redacted], col quale il convenuto ha posto un vincolo di destinazione, dichiarandosene *trustee*, su alcuni beni immobili di sua proprietà e, a sostegno della domanda, ha dedotto che: con contratto del 15.01.2007 aveva venduto alla [redacted] il 20% del capitale della [redacted], al prezzo di euro 350.000,00; il prezzo di vendita, da corrispondersi in più *tranches*, era stato cambializzato a mezzo di titoli avallati da [redacted]; da una certa data era cessato il pagamento del

Firmato Da: EUSEPI LORETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 2a283 - Firmato Da: GUIDA RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9357f

prezzo, con ciò residuando a carico dell'avallante un debito di euro 46.750,00; con contratto del 27.11.2009 l'esponente aveva venduto alla [redacted] la sua residua quota di partecipazione azionaria nella [redacted], corrispondente al 20% del capitale sociale, al prezzo di euro 650.000,00, prevedendo un pagamento rateale del prezzo, nonché la fideiussione di [redacted]; tanto la società venditrice che il garante, il cui debito complessivo ammontava a euro 696.750,00, erano ormai decaduti dal beneficio del termine di pagamento delle rate del prezzo, a causa del dissesto finanziario in cui entrambi versavano; in data 12.02.2010 [redacted] aveva compiuto una serie di atti dispositivi del proprio patrimonio, compresi la costituzione del [redacted], affetto da diversi profili di nullità o, comunque, revocabile, a mente dell'art. 2901 CC, e la donazione di quote di partecipazioni sociali a favore del figlio [redacted]; in data 26.02.2010 il convenuto aveva costituito il Trust autodichiarato [redacted] avente ad oggetto il suo patrimonio immobiliare, regolato dalla legge dell'isola di Guersney, assumendo la qualità di *trustee*, con "guardiano" la moglie [redacted] ed unico beneficiario il figlio [redacted];
hanno svolto intervento adesivo la [redacted] e la [redacted] [redacted];
in corso di causa l'attore ha integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario [redacted], beneficio del Trust impugnato;
i convenuti non si sono costituiti in giudizio;
la causa, istruita sulle produzioni documentali delle parti costituite, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, nelle forme dell'art. 281 *sexies* CPC;
osserva il Tribunale quanto segue.
Sostiene l'attrice che l'atto istitutivo del [redacted], datato 26.02.2010, sarebbe affetto da nullità per i seguenti motivi: a) perché trattasi di Trust interno; b) perché trattasi di Trust "autodichiarato"; c) perché detto Trust è in contrasto con la disciplina dell'art. 2645 ter CC; d) perché lo stesso Trust è affetto da numerose clausole nulle.
La prospettazione dell'attrice non è convincente.
In primo luogo, costituisce un approdo giurisprudenziale ormai pacifico quello che riconosce cittadinanza, nell'ordinamento italiano, al cd Trust interno, cioè ad un Trust privo degli elementi della transnazionalità, fatta eccezione per la legge regolatrice dell'istituto che deve essere una legge di un altro ordinamento (nella specie: la legge dello Stato di Guernsey);
in secondo luogo, è dato rilevare come la prevalente giurisprudenza ritenga legittimo il cd Trust autodichiarato, istituito da un disponente che dichiara se stesso quale *trustee*, destinando determinati beni del proprio patrimonio ad uno specifico scopo.
Neppure si condivide la prospettazione di parte secondo cui l'atto istitutivo del Trust sarebbe viziato da invalidità per la divergenza della sua disciplina rispetto alle previsioni dell'art. 2645 *ter* CC, in tema di atti di destinazione di beni immobili o di mobili iscritti in pubblici registri alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, rispetto a determinate categorie di soggetti.

Firmato Da: EUSEPI LORETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 2a283 - Firmato Da: GUIDA RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9357f

A tale proposito si deve osservare che vi è una notevole divergenza tra la *ratio* dell'istituto appena evocato e quella propria del Trust, seppure entrambe le tipologie negoziali producano la segregazione del patrimonio del disponente nell'interesse di un beneficiario o di un determinato programma.
Non coglie nel segno, a giudizio del Tribunale, neppure la censura di nullità rivolta da parte attrice a talune clausole del negozio costitutivo che, a suo giudizio, determinerebbero la nullità dell'intero negozio, a mente dell'art. 1419 CC.
E' infatti da escludere, a giudizio del Tribunale, l'essenzialità delle clausole nn. 8.2 lett. L, 8.4 e 12.2.
Ne consegue la reiezione dell'(implicita) domanda di nullità dell'atto costitutivo del Trust.
E' invece fondata la domanda revocatoria *ex* art. 2901 CC dell'atto costitutivo del Trust nella parte in cui ad esso sono destinati i beni immobili di proprietà del disponente.
La circostanza che il disponente [redacted] sia debitore di ingenti somme, nei confronti dell'attrice e delle Banche intervenute, emerge *per tabulas* dalle produzioni documentali in atti.
Quanto ai profili dell'*eventus damni* e della *scientia damni* è da sottolineare che il debitore, con una complessa attività dismissiva del proprio patrimonio, consistita non solo nella costituzione del Trust oggetto di causa, ma anche, nella costituzione, nello stesso periodo, di altro Trust e nel conferimento dei propri cespiti immobiliari in fondo patrimoniale, ha deliberatamente alienato i propri beni, con ciò annullando la generica garanzia del credito, su cui potevano fare affidamento la società attrice e le Banche intervenienti, rappresentata dal proprio patrimonio, come stabilito dall'art. 2740 CC.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo in base al valore della controversia (scaglione da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00, in ragione dell'ammontare del credito di parte attrice), seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di parte attrice di nullità dell'atto costitutivo del Trust [redacted], istituito in data 26.02.2010, con atto pubblico del Notaio [redacted], repertorio n. 30.249, raccolta n. 14.432;
in accoglimento della domanda *ex* art. 2901 CC di parte attrice, cui hanno aderito le Banche intervenute, dichiara inefficace e, per l'effetto, revoca nei confronti di parte attrice e delle Banche intervenute:
- il medesimo atto pubblico nella parte in cui il disponente [redacted] ha posto un vincolo di destinazione, dichiarandosene trustee, sui seguenti beni immobili di sua proprietà:
a) alloggio per civile abitazione posto in via de' Magalotti n. 3, Firenze, catasto fabbricati, foglio di mappa 133, particella 103, subalterno 13;
b) appezzamento di terreno agricolo di mq 4920 posto in località Campolombardo – Pratovecchio (AR), catasto terreni foglio di mappa 31, particella 100;

Firmato Da: EUSEPI LORETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 2a283 - Firmato Da: GUIDA RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9357f

c) quota indivisa di1 1/2 di edificio ex colonico adibito a civile abitazione posto in La Ripa n. 57 – località Campolombardo – Pratovecchio (AR), con annessi vari appezzamenti di terreno agricolo; edificio rappresentato al catasto fabbricati foglio di mappa 29, particella 103; terreni rappresentati al catasto Terreni nel foglio di mappa 29, particelle 102, 104, 105, 107 e 188, nel foglio di mappa 30, particelle 84 e 208;

ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla pubblicità della sentenza, con esonero da responsabilità;

condanna [redacted] a pagare le spese processuali all'attrice e agli intervenuti, liquidandole:

a favore dell'attrice in euro 1.200,00 a titolo di spese, euro 14.850,00 a titolo di compenso, oltre all'IVA e al CPA come per legge;

a favore della [redacted] in euro 14.850,00 a titolo di compenso, oltre all'IVA e al CPA come per legge;

a favore della [redacted] in euro 14.850,00 a titolo di compenso, oltre all'IVA e al CPA come per legge.

Firenze, 11 aprile 2013

Il Giudice
dott. Riccardo Guida

Firmato Da: EUSEPI LORETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 2a283 - Firmato Da: GUIDA RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9357f